

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 1949

(6^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENTASTI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)
« Disposizioni per il personale delle Camere
di commercio, industria ed agricoltura » (N. 306):

PRESIDENTE	Pag. 35
BOSCO, <i>relatore</i>	36, 37
DE LUCA	37

(Discussione ed approvazione)

« Determinazione di un nuovo termine per
la chiusura delle operazioni di liquidazione
dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per
l'autarchia » (N. 384):

CARON, <i>relatore</i>	37
----------------------------------	----

La riunione ha inizio alle ore 19,30

Sono presenti i senatori: Bellora, Benedetti
Tullio, Bosco Giacinto, Braitenberg, Caron,

De Luca, Fiore, Guglielmono, Longoni, Mar-
concini, Martini, Mentasti, Molinelli, Mott,
Nobili, Pezzullo, Roveda, Sartori e Tomè.

TOMÈ, *segretario*, legge il processo verbale
della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge: « Disposizioni per il personale
delle Camere di commercio, industria ed
agricoltura » (N. 306).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: « Disposizioni per il personale delle
Camere di commercio, industria ed agricoltura ».

Ricordo che nella precedente seduta la Com-
missione approvò una proposta di sospensiva
formulata dal senatore De Luca, dando inca-
rico ai senatori Bosco e Caron di riferire sul
presente disegno di legge e di concretare even-
tualmente una diversa formulazione degli ar-
ticoli che avevano dato luogo a discussione.

Passiamo quindi alla lettura degli articoli
del disegno di legge:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dei Con-
sigli provinciali dell'economia, trasformati in
Camere di commercio, industria ed agricoltura
a sensi del decreto legislativo luogotenenziale
21 settembre 1944. n. 315, sono operative se-
condo i rispettivi decreti ministeriali di appro-
vazione o di modificazione emanati anterior-
mente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

BOSCO GIACINTO, *relatore*. I relatori hanno rilevato che il testo governativo è sproporzionato rispetto allo scopo che si vuole raggiungere, indicato nella relazione ministeriale. Con l'articolo 1 si intende solo convalidare quei decreti firmati dall'ex Ministro delle corporazioni, ma non recanti anche la firma, come per legge, del Ministro delle finanze.

Quindi i relatori propongono la seguente formulazione dell'articolo 1:

«Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono valide ed efficaci secondo i rispettivi decreti di approvazione o di modificazione emanati dall'ex Ministro delle Corporazioni».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dai relatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni che per particolari circostanze non hanno sinora potuto essere emanati, possono essere adottati dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni vigenti in materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse tempestivamente intervenuta.

BOSCO GIACINTO, *relatore*. L'articolo 2 riguarda gli inquadramenti. La formula governativa è piuttosto complicata, mentre esprime un concetto molto semplice.

I provvedimenti per l'inquadramento in alcune regioni hanno avuto la loro normale esecuzione in quanto emanati dalle autorità legittime. In altre regioni, nell'Italia settentrionale, non hanno avuta questa normale esecuzione in quanto emanati sotto l'imperio della Repubblica sociale e quindi dichiarati inefficaci in base al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249. È necessario quin-

di dare una base giuridica al personale che fu inquadrato in forza di quei provvedimenti.

Anche in questo caso c'è sproporzione tra le finalità denunciate nella relazione ministeriale e la formulazione dell'articolo 2 del testo governativo. Perciò i relatori propongono il seguente testo:

«I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900 e successive modificazioni, che sono privi di efficacia giuridica per essere stati emanati dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana, possono essere adottati dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni vigenti in materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse validamente intervenuta».

Si è dovuto dare una retroattività al provvedimento, altrimenti sarebbe stata danneggiata la carriera di quei funzionari che furono assunti allora. Però si è chiarito che si tratta di quei provvedimenti privi di efficacia per essere stati emanati dalla Repubblica sociale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dai relatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concernente il conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, è ratificato agli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, sostituendo nell'articolo 2 le parole « del comma » con « dell'articolo », e nell'articolo 3 le parole « nell'articolo precedente » con « negli articoli precedenti ».

BOSCO GIACINTO, *relatore*. L'articolo 3 tende a correggere alcuni errori materiali nei quali si è incorso nel redigere il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588.

Effettivamente, esaminato questo decreto, si è visto che si tratta di errori materiali.

Quindi il testo governativo si può approvare senz'altro.

Aggiungo che in base a queste correzioni fatte amministrativamente prima ancora che legislativamente, sono stati banditi ed esauriti alcuni concorsi. Perciò per rendere veramente efficaci queste disposizioni bisogna aggiungere un secondo comma in cui si dica che le sostituzioni di cui al comma precedente hanno effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588.

In altri termini debbono legislativamente operare come se il decreto sbagliato fosse stato corretto fin dall'inizio. Altrimenti cadrebbero i concorsi che sono stati svolti nel periodo intermedio sulla base del decreto corretto amministrativamente e non legislativamente.

Il Ministero dell'industria è d'accordo perchè ritiene che si tratti di un'aggiunta utile.

DE LUCA. Io non so se sia necessaria una legge per operare queste correzioni, dal momento che si tratta di errori che potevano essere corretti in sede di coordinamento. Basterebbe prendere atto di questi errori.

BOSCO GIACINTO, *relatore*. Per la correzione dei provvedimenti legislativi, secondo la procedura fissata dalla legislazione vigente, deve essere fatta richiesta al Ministro guardasigilli affinché provveda alla rettifica sulla « Gazzetta Ufficiale ». Ora, si è tentata questa via, ma il Ministero della giustizia ha mostrato una certa perplessità perchè ha ritenuto che le modificazioni fossero troppo rilevanti per essere apportate con questa procedura. Ad ogni modo se il Governo ha ritenuto che queste correzioni debbono essere fatte per legge, noi non abbiamo nulla in contrario.

Come ho accennato dianzi, i relatori propongono l'aggiunta del seguente comma: « La sostituzione di cui al comma precedente ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo governativo con l'aggiunta del comma proposto dai relatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

BOSCO GIACINTO, *relatore*. L'articolo 4 propone una abbreviazione della *vacatio legis*, che possiamo senz'altro approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo governativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia » (N. 384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Caron, relatore.

CARON, *relatore*. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 641, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 21 luglio 1947, venne soppresso l'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia. Nel secondo capoverso dell'articolo 2 di detto decreto veniva disposto che le operazioni di liquidazione dovessero aver termine entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto e cioè entro il 21 gennaio 1948; senonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale veniva nominato il Commissario liquidatore dell'Ente fu pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 febbraio 1948, cioè dopo la scadenza del termine anzidetto. Le operazioni di liquidazione, inoltre, si dimostrarono più complesse e più lunghe del previsto.

Il Ministro dell'industria e commercio ha presentato, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei trasporti, il disegno di legge in esame nel quale si propone che le operazioni di liquidazione debbano aver termine entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Commissario liquidatore. Ma, se il disegno di legge fosse approvato in tale senso, l'anno dato al Commissario per le operazioni di liquidazione sarebbe già trascorso. Infatti il Commissario è stato nominato il 4 febbraio 1948 ed oggi siamo già al 12 maggio 1949; per cui propongo che l'articolo unico venga così modificato:

Articolo unico.

L'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, è sostituito dal seguente: « Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949 ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nella dizione proposta dall'onorevole relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 20.